

## IL SUICIDIO ASSISTITO NEL QUADRO SISTEMATICO DELLA RELAZIONE CON 'L'ALTRO'

di Giovannangelo De Francesco  
(*Professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Pisa*)

SOMMARIO: 1. Due prospettive radicali. – 2. Vita, autodeterminazione, dignità: percorsi e proposte. – 3. E' consentito impedire il suicidio? Bene della vita e valore della relazione esistenziale *ad alterum*. – 4. Il suicidio assistito e la logica della 'giustificazione'. – 5. Il nostro dibattito: tra pronunce della Corte, approfondimenti sistematici, e possibili soluzioni normative.

1. - Dietro la problematica del c.d. suicidio assistito – sarebbe ipocrita disconoscerlo - si collocano sovente opzioni di fondo circa la tutela della persona che vanno ben oltre il livello dei casi drammatici di stati patologici gravi e tendenzialmente irreversibili. Vogliamo dire che il temuto *slippery slope* non sempre configura una deriva indesiderata verso conseguenze 'estreme' di determinate impostazioni: esso rappresenta, viceversa, malgrado le apparenze sembrano denotare una maggiore 'moderazione', un presupposto e una base di partenza già saldamente incardinati all'origine dell'intero percorso argomentativo. Per intendersi subito con un sillogismo elementare: se ciò che interessa è che le scelte in ordine alla propria esistenza si fondino su di un convincimento maturato nel profondo ed in quanto tale pienamente consapevole, nessun ostacolo dovrebbe frapporsi, una volta assodata tale circostanza, a che il soggetto disponga 'liberamente' della propria vita; di modo che, ragionando in questi termini, anche il rispetto della 'libera volontà' di privarsene in presenza di malattie incurabili e tale da rendere insopportabile il suo prolungamento, non presenterebbe (al di là di atteggiamenti puramente emotivi nel segno dell' 'empatia') significative differenze rispetto a tutti gli altri casi rientranti nella suddetta scelta di principio. Ne deriva che del tutto coerenti – è appena il caso di precisarlo – sembrano rivelarsi, in questa prospettiva, le opinioni di coloro che, più o meno dichiaratamente, fanno assurgere il parametro dell'autodeterminazione a criterio potenzialmente in grado di legittimare, non solo il 'libero' suicidio, ma anche (complice una visione del 'consenso' del titolare come fattore escludente la 'tipicità') la richiesta di morte rivolta a terzi, magari per non sottostare, risparmiandosi l' 'ultima sofferenza', all'angoscia straziante del gesto autosoppressivo.

Non meno rigorosa e consequenziale appare, d'altronde, la soluzione alternativa. Se la vita umana rappresenta, come affermano i suoi sostenitori, un valore assolutamente 'sacro' ed intangibile (ora in un'ottica religiosa, ora anche alla stregua di un'etica 'laica' altrettanto intransigente), se la sua indisponibilità non può non implicare il radicale divieto di anticiparne la cessazione, se la stessa 'dignità' dell'essere

umano deve ritenersi vulnerata da un qualsiasi arbitrario 'percorso di morte', ecco che un ipotetico intervento rivolto in tale direzione dovrebbe comunque ricevere lo stigma dell'illiceità. Anche in questo caso, dunque, sarebbe improprio ravvisare, nella 'rigidità' di un simile esito applicativo, soltanto l' 'estremizzazione' di alcune potenzialità evolutive (sia pure in direzione opposta) di un certo modo di argomentare: si tratta invece, ancora una volta, di riconoscerci l'espressione diretta della stessa visione di fondo adottata già nel momento di impostare il problema.

Ebbene, pur consapevoli della diffusa tendenza ad accreditare l'immagine di un diritto 'mite' (immagine, come già notato altrove, poco confacente al nostro ramo disciplinare), dobbiamo riconoscere che la rigidità delle due alternative ora delineate, a prescindere dal loro fondamento, abbia se non altro il merito di rendere meno sfuggenti le implicazioni collegate agli interrogativi che la materia propone. Un esempio 'classico' servirà a confermarlo. E' nota da tempo la questione se, in presenza di un soggetto in procinto di suicidarsi, un terzo che intervenga per salvarlo debba considerarsi destinatario di un divieto di soccorso. Si è osservato al riguardo che la risposta negativa – mossa dall'intento di escludere la possibile incriminazione del terzo 'soccorritore' per violenza privata – sarebbe inficiata da una petizione di principio; prima di 'scandalizzarsi' per una simile eventualità, sarebbe invero necessario poter dimostrare l'illiceità del suicidio, onde – laddove ciò si rivelasse impossibile – coerenza vorrebbe che l'azione del terzo debba considerarsi essa stessa illecita e per tale ragione, oltre che impedibile, legittimamente incriminabile.

Non è difficile scorgere, tuttavia, dietro un simile argomentare, non tanto la risposta ad una delle svariate questioni in tema di suicidio, quanto piuttosto, e per l'appunto, l'adesione alla prevalenza assoluta della libertà di autodeterminazione: nel senso che, posto che l'aspirante suicida avesse maturato in piena libertà la propria scelta di morte, non avrebbe rilevanza alcuna postulare l'esistenza di ulteriori condizioni legittimanti; né può dimenticarsi che, in un'ottica sostanzialmente analoga, si è venuti recentemente affermando che la stessa nozione di 'dignità umana', per poter sfuggire ai rischi di una sua manipolazione, debba essere misurata – in questo ed altri possibili esempi - alla stregua della sola libertà di autodeterminazione, sì da non poter esprimere un valore 'altro' rispetto alla concreta presenza ed esercizio di quest'ultima; ancora, e per concludere sul punto, vale la pena ricordare la concezione sviluppata da una nota esponente del pensiero filosofico, che è arrivata a negare la qualifica di 'diritto umano' alla stessa vita in quanto tale, ritenendo che una simile qualifica dovrebbe, piuttosto, essere riferita alla 'libertà responsabile' dell'individuo, la quale potrebbe ben comportare la manifestazione, come tale non impedibile da parte di terzi, di una incondizionata 'preferenza' per la morte. D'altra parte, per confutare la suddetta concezione, non sarebbe corretto – come si afferma – dedurre dalle norme del codice (ossia gli artt. 579 e 580 Cp) l'illiceità del suicidio - e nemmeno quella dell'inefficacia del consenso pienamente libero alla propria morte - dato che tali norme, in quanto venute ad esistenza in un clima di carattere autoritario-paternalistico, non potrebbero più venire invocate, nell'epoca attuale, per dimostrare la validità dell'assunto.

Pur apprezzando la chiarezza delle scelte, resta tuttavia un interrogativo – altrettanto basilare e 'fondazionale' – col quale è inevitabile confrontarsi. Come ben

s'intende, si tratta invero di stabilire se il bene della vita umana non rischi di perdere, in un caso, la sua stessa 'autonomia', nell'altro, la sua dimensione identitaria e 'personalistica'.

Quanto alla prima concezione: è davvero possibile che il bene della vita – oltre che la fondamentale dignità dell'essere umano – possa fare 'un tutt'uno', per così dire, con la salvaguardia senza limiti della libertà di autodeterminazione dell'interessato? E non vi è davvero alcuna difficoltà ad accettare il fatto che tale interesse possa vedere, ancora una volta, compromesso il suo valore autonomo in forza di una soluzione diretta a vietarne (!) addirittura la salvaguardia anche nella forma di una mera facoltà di attivarsi a favore del medesimo?

Non poco problematiche si rivelano, peraltro – sarebbe disonesto tacerlo - anche le conseguenze del percorso, seguito dalla tendenza contrapposta, volto a ribaltare completamente le scelte circa la fisionomia degli interessi in gioco. Ossia: è proprio vero quanto si sostiene, ossia che la vita deve ritenersi una 'variabile' del tutto 'indipendente' rispetto alle determinazioni del relativo titolare? Omicidio e suicidio possono essere posti sullo stesso piano d'illiceità? E' corretto ritenere, non solo permesso, ma addirittura doveroso, già in sede di scelte 'istituzionali' (come anche da parte di 'privati') l'atto di imporre a terzi l' 'obbligo' di vivere malgrado ogni contraria manifestazione di volontà?

2. - Sarebbe a dir poco velleitario pretendere di affrontare in questa sede la complessa questione inerente ai fondamenti sul piano sociale, antropologico, e – non ultimo – giuridico-penale, del bene o del diritto alla vita: un problema che, ad onta delle apparenze, continua invero ad interessare i dibattiti tra 'voci' quanto mai autorevoli ed ancora impegnate nella ricerca di un'intesa soddisfacente. Ciò non impedisce, tuttavia, che, grazie anche alle importanti indicazioni derivanti dai principi costituzionali – come pure dalle fonti e dalla giurisprudenza europee – di cercare, se non altro, di rendere meno precarie le basi per la discussione del problema.

Muovendo dunque da una premessa generale che ci appare incontestabile, diremo allora che la privazione del bene della vita rappresenta comunque un 'evento' che non può non interessare le valutazioni dell'ordinamento giuridico. Ne dà atto (proprio in sede di analisi del problema del suicidio) uno studioso esperto di 'diritti umani' quale Francesco Palazzo, traendone il corollario che segue: poiché "sarebbe paradossale ricavare dal diritto alla vita il suo contrario", del tutto illogica risulterebbe anche la scelta di configurare "la *libertà* di darsi la morte come risolto negativo del diritto alla vita". D'altra parte, non soltanto a livello costituzionale – giusta la previsione fondamentale dell'art. 2 Cost. – ma anche sul piano sovranazionale – e nonostante le parziali divergenze ravvisabili nelle pronunce della Corte dei diritti umani – si è più volte ritenuto che l'art. 2 in tema di 'diritto alla vita' sancito nella relativa Convenzione (e, possiamo ormai aggiungere, anche l'art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell' Unione europea) non possa venire estromesso dalle valutazioni inerenti allo stesso campo delle decisioni aventi ad oggetto le scelte di fine-vita. Vero è, d'altronde, che nel suo contributo al nostro dibattito un esponente autorevole dell'Organo giudiziario europeo – quale Vladimiro Zagrebelsky – tende a

focalizzare la propria riflessione soprattutto sull' art. 8 della Convenzione europea, sì da poter evidenziare l'importanza della salvaguardia della vita privata – e la connessa libertà di autodeterminazione di chi ne invochi il rispetto – anche nel contesto della materia di cui ci stiamo occupando. E tuttavia, a parte la considerazione che l'attenzione dello stesso Autore è ovviamente concentrata sui casi 'estremi' del suicidio assistito, non sembra fuori luogo, ancora una volta, il rilievo di Palazzo, quando, pur con prevalente richiamo alle 'ragioni' fatte valere dalla Consulta, non giudica infondata l'idea secondo la quale sarebbe difficile "invocare" *tout court* il predetto art. 8, se non altro perché esso non parrebbe consentire, se non con qualche forzatura, di "privatizzare" financo "una questione come quella della propria vita". Semmai, potrebbe essere all'uopo valorizzata una presa di posizione – come quella di Stefano Canestrari – secondo il quale sarebbe maggiormente consigliabile rinunciare ad esprimersi in termini di vero e proprio 'suicidio' di fronte a quelle situazioni 'estreme' di malattie incurabili ed invalidanti (quasi forme di 'non-vita') caratterizzate dalla presenza di "condizioni esistenziali assolutamente disomogenee rispetto a quelle che contraddistinguono" la decisione di un soggetto, 'sano' nel corpo, che scelga, pur sotto la spinta di dolorose "ferite dell'anima", di 'farla finita'.

Simili rilievi, d'altronde, potrebbero essere d'aiuto anche per evitare di restare impigliati nella problematica – di cui le attuali controversie tendono a subire l'influenza – se la vita debba, anche ai tempi d'oggi, essere considerata un diritto 'indisponibile'. Ed invero, ove con tale qualifica s'intenda affermare che in nessun caso è giuridicamente ipotizzabile consentire di darsi la morte, sarebbe indubbiamente difficile conferire un simile attributo al bene di cui si discute. Ma non sembrerebbe impossibile, tuttavia, ferma restando tale qualifica, ammettere pur sempre che, *in forza di ulteriori valutazioni*, l'assetto della tutela possa vedere modificati i suoi originari termini di rilevanza. Ed in questa direzione sembra essersi orientata la riflessione di Palazzo: "la sofferenza" di chi si trovi nelle condizioni legittimanti il 'suicidio assistito' "può attentare al valore della vita, mettendone in discussione il valore personalistico sommo", che lo stesso Autore ravvisa nella "dignità" della persona, essendo questa una dimensione legata all' "orizzonte tracciato dalla malattia e dalla sofferenza", i quali vengono in tal caso a 'giustapporsi', per così dire, al sostrato assiologico su cui si erige il fondamento 'basico' della tutela.

Giunti a questo punto, e pur facendo tesoro di tali importanti suggestioni, non ci si può tuttavia sottrarre all'impressione che – ancor prima di entrare nel terreno della 'selezione' tra i casi di suicidio – restino tuttora da chiarire alcuni interrogativi di fondo. Quale conseguenza dedurre, in particolare, dalla circostanza che il suicidio non risulta oggetto d'incriminazione? Ossia: fermo restando che esso deve derivare da una scelta autonoma e volontariamente attuata, perché mai, se questa non può sottendere l'incondizionata libertà giuridica di darsi morte, non dovrebbe, per logica connessione, immaginarsi un livello di qualificazione negativa pur sempre collegato alla soppressione della vita? Per altro verso: è davvero convincente – almeno *de lege lata* – arguire, in via preminente, il disvalore del suicidio dalla constatata punibilità dei terzi che vi prendano parte attiva?

3. - Per tentare di dare una risposta a simili interrogativi, sembra allora opportuno muovere anzitutto dal rilievo secondo il quale il gesto suicidiario non sembra meritevole, in quanto tale, di formare oggetto di una valutazione in termini di 'liceità'. Riprendiamo infatti l'esempio formulato in precedenza. E' davvero ragionevole che un terzo non possa 'impedire' all'aspirante suicida di portare a compimento il proprio proposito?

Si dirà: se è pur vero che appare legittimo considerare illecita la condotta di chi 'concorra' attivamente - tanto più se ciò accada 'rafforzando' la scelta suicida - con il soggetto interessato, non v'è invece motivo, laddove quest'ultimo sia determinato a suicidarsi, di considerare illecito il suo gesto, e di conseguenza permettere ad un terzo di impedirlo. Ma la soluzione non si presenta, a ben guardare, del tutto esente da perplessità. Ed invero, *anche* nell'ottica del mancato impedimento viene pur sempre in considerazione - sebbene in una prospettiva più articolata - il ruolo e la posizione di soggetti terzi. La vita umana - è il caso di sottolinearlo - implica un intrinseco momento di 'relazione' con gli altri membri della comunità. Non si tratta qui di evocare preminenti profili di carattere 'solidaristico' - né, tanto meno, di concepire la vita del singolo come un interesse 'funzionale' alle ragioni di conservazione della società - : prospettive, queste, che rischierebbero di legittimare, più o meno direttamente, anche l'idea di poter 'obbligare' un terzo a vivere dietro minaccia di una sanzione a carico di chi ometta di far valere un simile obbligo (ed a prescindere, in questa sede, dall'ammissibilità *de lege lata* di un dovere di soccorso del potenziale suicida, anche contro la volontà dell'interessato). Si tratta invece di un aspetto più profondo, e che tocca quel momento della relazione con l' 'altro' di cui è intessuta la radice esistenziale ed antropologica del fenomeno intersubiettivo. Un simile rapporto non si nutre, invero, per quanto qui interessa, dell'imposizione di obblighi - per di più, penalmente sanzionati - . Si coglie invece nel presupporre, in particolare, che il gesto autolesivo venga a privare l'altro della possibilità di coltivare e mantenere nel tempo la suddetta relazione: onde, a ben vedere, sarebbe incongruo ammettere che possa venire biasimato (e addirittura punito, a titolo di violenza privata) chi si attivi per consentire, nel proprio stesso interesse, che quella relazione continui a sussistere. Ne deriva, insomma, che, se è vero che nessuno può essere 'tenuto' a costringere altri a continuare a vivere - posto che in tal modo un simile obbligo verrebbe ad assurgere ad un imperativo 'istituzionalmente' vincolante tale da pervertire il senso stesso di quella relazione - nemmeno può negarsi, tuttavia, che sarebbe eccessivo interdire (minacciando perfino il ricorso alla sanzione) al soggetto in questione di disporre, viceversa, della facoltà di intervenire affinché la suddetta relazione non venga definitivamente interrotta.

Tutto ciò non significa, è bene rimarcarlo, che la 'vicenda di morte' del soggetto che agisca *contra se* possa trovare un parallelismo integrale con la situazione del terzo che venga ad essere deprivato della propria vita per mano altrui. Significa, invece, che, seppure il soggetto che si 'autoinfligge' la perdita della vita non viene, per ciò stesso, ad incidere sull'integrità di tale bene in capo ad altri, è tuttavia difficile contestare che il riverbero negativo su costoro derivante dal fatto di 'autoescludersi' dalla relazione di

cui si è detto lascia emergere pur sempre un ostacolo alla scelta di ritenere del tutto 'lecito' il gesto (pur) rivolto contro se stesso.

La peculiarità del fenomeno in esame ha suggerito ad alcuni insigni studiosi l'idea di ricondurre il suicidio al novero dei fatti, né leciti, né illeciti, bensì, più propriamente, 'tollerati', per la mancanza di conseguenze 'direttamente' pregiudizievoli nei confronti di soggetti diversi dall'interessato. A noi sembra, tuttavia, che, piuttosto che avventurarsi sul terreno di un *tertium genus* dai contorni ambigui e sistematicamente sfuggenti, resti preferibile la tesi in base alla quale il suicidio denoti pur sempre un fenomeno illecito, *sebbene con la fondamentale precisazione che la conseguenza di un simile attributo si esprime concretamente nella sola possibilità di impedirne il compimento*. Tale circostanza, invero, non deve sorprendere, una volta che si chiarisca – come ha fatto recentemente Padovani (salvo poi sviluppare una differente ricostruzione) – che la qualifica d'illiceità può ben consistere nella sola impedibilità del fatto, senza generare alcun altro di tipo di misura 'sanzionatoria' anche sotto il profilo extrapenale.

Se quanto precede è corretto, sembra allora legittima la seguente conclusione. In particolare, ove si abbia cura di ricordare (il che, per vero, non accade frequentemente) che, fin dalle sue origini, la teoria tripartita del reato ammette l'esistenza, non soltanto di fatti tipici - ma non illeciti - ma anche di fatti illeciti - anche se non penalmente tipici - è giocoforza ritenere che il gesto autolesivo debba essere inquadrato, pur con le specificità ora segnalate, proprio nella seconda categoria di fenomeni. Il fatto non risulta tipico - come conferma la sua mancata incriminazione - perché non viene ad arrecare, in quanto tale (ossia in quanto rivolto contro se stessi) un'offesa penalmente rilevante a beni giuridici altrui; ma è difficile negare, tuttavia, che esso, venendo a coinvolgere l'interesse di terzi a conservare la relazione con l' 'altro' di cui la vita è presupposto, non possa meritare una qualifica positiva di liceità, e nemmeno, di conseguenza, precludere ai soggetti in questione di attivarsi per impedire quel gesto da cui deriverebbe la cessazione di tale rapporto. In sostanza, mentre sarebbe eccessivo - una volta negati gli estremi di un obbligo - qualificare il rapporto in questione alla stregua di un bene giuridico suscettibile di tutela autonoma, non appare invece incongruo concepirlo alla stregua di un riflesso sulla condizione dell' 'altro' atto a motivare la facoltà di reagire per non vedersi privati dell' orizzonte sul piano interpersonale che quel presupposto assicura.

4. - Le considerazioni svolte sembrano, giunti a questo punto, finalmente in grado di spiegare le ragioni di fondo che sottendono il mutamento di prospettiva di fronte ai casi estremi di 'suicidio assistito'. Anzitutto, non è difficile comprendere il perché, di fronte alla presenza di malattie incurabili, fonti di gravi sofferenze per la persona interessata, la scelta di quest'ultima di porre fine alla propria esistenza non possa non elidere il profilo d'illiceità connesso all'interruzione della relazione con l'altro più volte ricordata. Invero, la situazione del soggetto che versi in simili condizioni non può non 'giustificare' pienamente, nella logica di un bilanciamento assiologicamente connotato, la scelta di sottrarlo all'impegno di consentire il protrarsi di un rapporto tale da rivelarsi intollerabilmente 'oneroso', e, per di più, segnato comunque dalla

prospettiva del suo imminente venir meno a causa dell'evolvere inarrestabile, causato dal *deficit* di funzioni vitali, verso lo sbocco 'conclusivo'.

A loro volta, d'altronde, coloro che contribuiscano ad agevolare la morte – pur sempre autori, a differenza dell'aspirante suicida, di un 'fatto tipico', agendo essi in pregiudizio del bene della vita di un terzo – vedranno scriminata la propria condotta per essere questa volta a recepire l'appello ad interrompere la 'relazione di vita' altrimenti rilevante: in sostanza, le condizioni del morente, da cui discende la legittimazione a far valere il desiderio dell' *exitus* – implicano la conseguenza che i terzi non siano più abilitati ad affermare quella relazione, venendo a trovarsi, al contrario, in una situazione tale da rendere lecito il comportamento – questa volta, sì, 'solidaristicamente' – rivolto ad adeguarsi alla condizione esistenziale di chi, non potendo più 'dare', merita, piuttosto di 'ricevere', in ossequio alla sua stessa 'dignità nel vivere', l'aiuto richiesto. In definitiva, se è vero che, in mancanza delle condizioni di cui stiamo parlando, il contributo del terzo, lungi dal mostrare interesse alla permanenza della relazione esistenziale, ne nega e sconfessa (anche nell'ottica, come ben si comprende, propria degli 'altri' rispetto a quella persona) lo stesso presupposto assiologico, laddove dette condizioni sussistano, esso si colora invece del profilo solidaristico connesso alla soddisfazione della richiesta di morte che, se non esaudita, finirebbe col denotare una sorta di 'egoistica' pervicacia a mantenere ferma quella relazione, del tutto incurante delle sofferenze intollerabili della persona che ne invoca la cessazione.

5. - L'ultima pronuncia della Corte costituzione dà atto, pur nella sua complessa motivazione (che peraltro riprende quella della precedente Ordinanza n. 207 del 2018), della necessità di valorizzare alcuni profili corrispondenti a quelli finora accennati: anche se dal contesto delle argomentazioni – le quali evocano, a nostro avviso opportunamente (salvo forse l'esigenza di esplicitare meglio i nessi e le 'interferenze' tra medesimi) i richiami agli art., 2, 13 e 32 Cost. - non emerge chiaramente (né forse poteva pretendersi) la qualificazione giuridica del suicidio assistito; il che, sia detto in questa sede *incidenter*, non ha impedito al giudice di merito del Caso Cappato di ricondurre la vicenda sotto la formula proscioglitrice (a dire il vero, contestabile) secondo la quale "il fatto non sussiste".

Gli interventi di Lucia Risicato e di Antonio Nappi toccano, peraltro, in vario modo, alcuni 'nervi scoperti' della scelta della Corte. Tra di essi, per l'appunto, emerge anzitutto il ruolo del procedimento di verifica delle condizioni legittimanti la scelta autolesiva; al qual proposito non si può non rinviare ai sagaci rilievi dei due Autori l'analisi in merito all'adeguatezza delle soluzioni prospettate, tanto più in assenza di una esplicita regolamentazione della materia e considerato il riferimento soltanto 'analogico' – per così dire – alla legge n. 219/2017. Né deve essere sottovalutata la fine disamine critica di Zagrebelsky in merito alla effettiva 'determinatezza' degli aspetti procedurali segnalati dalla Corte, il cui specifico 'oggetto' di valutazione rischia di apparire ambiguo e polisenso. Non poco rilevante è anche la questione dell'obiezione di coscienza, i cui aspetti problematici vengono segnalati da Nappi e Risicato, e che rendono viepiù 'inquietante' lo scenario a venire. In definitiva, si tratti o meno di

scriminante, sarebbe sempre necessario (come pure ritenemmo in altra sede) che la specificità della disciplina, quanto alla sfera dei relativi requisiti ed alle condizioni e ai limiti della loro operatività, venga ad essere puntualmente assicurata.

Indispensabile l'impegno a confrontarsi anche con la prospettiva sovranazionale: una prospettiva, tuttavia, le cui incertezze, dovute anche alle difficoltà di una lettura 'sinergica' delle pronunce della CEDU, sono opportunamente segnalate nel contributo di Zagrebelsky; il quale, pur tuttavia, non manca di lamentare come, a confronto con l'esperienza europea, il punto di vista della Consulta rischi di rivelarsi troppo restrittivo quanto ai presupposti di ammissibilità della procedura inerente al suicidio assistito. E, del resto, lo stesso Autore tende ad attribuire un valore particolarmente intenso alla libertà di autodeterminazione dell'interessato, censurando sotto questo profilo il Giudice delle Leggi per aver troppo accentuato l'assimilazione del fenomeno a quello del 'rifiuto delle cure', privilegiando il richiamo all'art. 32 Cost. a scapito della rilevanza delle altre indicazioni costituzionali. Una 'lettura' più 'avanzata' del ruolo giocato dalla libertà di autodeterminazione emerge, d'altro canto, dall'indagine di Nappi, il quale, privilegiando l'aspetto 'dogmatico' della questione, suggerisce (diversamente da quanto qui sostenuto) di riportare la tematica in oggetto allo schema di un consenso in grado di escludere la tipicità del fatto, causa la radicale mancanza della sua stessa 'offensività'.

A tale proposito, peraltro, e lasciando pur sempre l' 'ultima parola' ai nostri illustri interlocutori, sarebbe forse opportuno ricondurre la tematica della libertà di autodeterminazione ad un orizzonte meno problematico rispetto a quello emergente talora dagli studi in materia. Pare invero contestabile – ove non se ne chiarisca appieno il significato – la scelta di esasperare la portata dei rischi connessi alla presenza di situazioni di maggiore 'vulnerabilità' delle persone affette da malattie irreversibili. In effetti, ove con tale richiamo s'intenda ventilare il pericolo che tali soggetti risulterebbero più facilmente manipolabili e 'condizionabili', dovrebbe forse obiettarsi che proprio la particolare situazione in cui tali soggetti si trovano sembra rendere, viceversa, meno opinabile ed incerta la 'determinazione' a privarsi della vita; in altri termini – e ferma restando, a nostro avviso, la riconduzione del fenomeno, nel concorso di ulteriori condizioni legittimanti, all'ambito della 'giustificazione' – non risulta incongruo osservare che le gravi sofferenze che il soggetto si trova subire non possano non rendere ancor più 'convinta' e consapevole (rispetto ai casi di turbamenti 'nell'anima', secondo il lessico di Canestrari) – ed al contempo, per ciò stesso, meno difficile da verificare - la scelta di interrompere una vita ormai priva dell'interesse a prolungarla.

D'altronde, tale collegamento della libertà di autodeterminazione con il profilo accertativo della medesima emerge anche dalla recentissima pronuncia – evocata anche nel nostro dibattito - del Bundesverfassungsgericht in tema di illegittimità del par. 217 del codice penale tedesco; il che ci offre il destro per sottolineare come l'affidabilità di quell'accertamento (anche laddove, come nel saggio di Zagrebelsky, venga condivisa la posizione del Tribunale d' Oltralpe per aver esaltato il ruolo determinante della scelta personale dell'interessato) non sembra poter facilmente



prescindere dalla sussistenza di situazioni particolarmente gravi alla base della ferma decisione di intraprendere un 'percorso di morte'.

Resta infine da valutare, spostandosi sul terreno delle scelte possibili a livello politico-istituzionale, il significato assunto dalla dialettica tra Parlamento e Corte costituzionale nell'offrire delle soluzioni atte a preservare i complessi equilibri che la materia esige di rispettare. E qui, non v'è dubbio che il contributo di Lucia Risicato rechi una serie di indicazioni particolarmente acute e penetranti: non potendo invero negarsi che le aperture della Corte costituzionale non possano, nell'odierno assetto ordinamentale, essere chiamate a svolgere un ruolo 'vicariante' rispetto al compito spettante all'organo legislativo. E tutto questo, non soltanto per impedire che i coefficienti di valutazione dei 'casi' prospettabili restino avvolti nell'indeterminatezza – con il rischio, tra l'altro, di eventuali disparità di trattamento – : non soltanto, ancora, perché il panorama degli interventi è vario ed articolato, comprendendo esso anche un'opportuna riformulazione dell'art. 58o Cp; ma anche perché, come nota perspicuamente anche Zagrebelsky, pare comunque sconsigliabile che i suggerimenti forniti restino, per così dire, limitati e quasi 'incollati' al 'caso' specifico dal quale è germinata la *quaestio legitimitatis*, senza prendere in considerazione la problematica generale delle scelte di fine-vita. Una problematica, per vero, che, oltre a meritare, tra l'altro, una riconsiderazione (è ancora Zagrebelsky a ricordarlo) del nesso indefettibile dell'intervento suicidiario con la presenza di 'trattamenti di sostegno vitale', è tale da coinvolgere la più impegnativa tematica dell'eventuale possibilità di introdurre una disciplina estesa anche alle ipotesi di c.d. 'eutanasia attiva consensuale': la quale, è appena il caso di rammentarlo, tiene banco non da ora nelle riflessioni degli studiosi (primi tra tutti, i comparatisti), come pure in sede di elaborazione normativa dei percorsi da seguire in questa 'landa estrema', ma tutt'altro che marginale, del territorio che il penalista (e non soltanto il penalista) è costretto ad esplorare.

# ILP